

RICONOSCIMENTO DELL'IDENTITÀ ALIAS

Regolamento di Ateneo

Emanato con Decreto Presidenziale n. 171 del 05/04/2023

Art. 1 Identità alias

- 1. Il presente Regolamento disciplina la procedura amministrativa per l'assegnazione di una identità alias provvisoria da utilizzare nell'ambito delle attività, dei servizi e delle procedure all'interno dell'Ateneo.
- 2. In coerenza con i propri principi statutari ed etici ed allo scopo di prevenire situazioni individuali di disagio e forme di discriminazione legate all'identità di genere e all'orientamento sessuale, l'Università Kore di Enna riconosce il diritto ad ottenere un'identità alias a chiunque, tra coloro che frequentano a pieno titolo i propri corsi universitari, ne faccia richiesta.
- 3. Per identità alias provvisoria (d'ora in avanti, in breve "identità alias") si intende un nome proprio di persona, diverso per genere da quello con il quale è stata registrata l'immatricolazione all'UKE, che, chi vi abbia interesse, intende adottare in luogo del nome di nascita, in relazione all'eventuale volontà di avviare un percorso di transizione di genere o per qualsiasi altra ragione che l'Università comunque non richiede di esplicitare.
- 4. L'Identità alias si concretezza nella trascrizione del nuovo nome proprio, che può essere variamente articolato, nei documenti personali ostensibili nell'Ateneo, quali:
 - a) card e/o badge per l'accesso ai servizi bibliotecari e di Ateneo;
 - b) libretto universitario;
 - c) libretti cartacei o altri sistemi di registrazione delle presenze alle lezioni ed alle attività di tirocinio gestite direttamente dall'UKE;
 - d) indirizzo di posta elettronica dell'Ateneo;
 - e) elenchi pubblici dei risultati di esami di ammissione, di profitto e finali;
 - f) elenchi pubblici degli esiti di procedure valutative o concorsi interni.
- 7. L'identità alias è valida esclusivamente nell'ambito delle attività e delle procedure interne all'Ateneo.

Art. 2 Procedura di rilascio

- 1. La procedura per l'ottenimento dell'identità alias prende avvio con l'istanza da parte di chi ne abbia interesse, indirizzata al Rettore. A tal fine l'Ateneo mette a disposizione apposite informazioni e la necessaria modulistica in una sezione dedicata del sito web accessibile dalla homepage.
- 2. Entro i successivi dieci giorni, qualora non sussistano impedimenti formali, il Rettore autorizza il rilascio dell'identità alias con proprio provvedimento, che è portato a conoscenza, oltre che della persona interessata, del Presidente dell'Università, del Direttore Generale e dell'Ombudsman.
- 3. Il rilascio avviene previa sottoscrizione di un Accordo Confidenziale con l'UKE, nel quale si dà atto della richiesta e dei limiti d'uso dell'Identità alias, secondo quanto previsto nel presente Regolamento.
- 4. A seguito della sottoscrizione dell'Accordo Confidenziale, il Direttore Generale dispone il rilascio della documentazione di cui all'art. 1, comma 4, e si occupa di consegnarla personalmente.
- 5. Contestualmente alla consegna della nuova documentazione il Direttore Generale dispone il ritiro e la sospensione della validità della documentazione individuale preesistente, che viene conservata agli atti.

Art. 3 Figura di riferimento

- 1. Al fine di supportare coloro che intendono richiedere l'identità alias, così come anche coloro che la ottengono, l'Ateneo istituisce una figura di riferimento, individuata dal Rettore nell'ambito della *faculty* strutturata dell'UKE.
- 2. La Figura di riferimento, oltre a fornire tutte le necessarie informazioni ed a guidare, se richiesto, la procedura per la presentazione dell'istanza, si occupa di sottoscrivere per conto dell'Ateneo l'Accordo confidenziale per l'Identità alias e di assistere la persona che l'ha ottenuta nelle eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'effettivo utilizzo durante l'intero sviluppo degli studi nell'Università.

Art. 4 Validità e limiti dell'Identità alias

- 1. L'Identità alias è considerata valida, ed è rinnovata automaticamente di anno in anno, fino ad eventuale richiesta di revoca della persona che l'ha ottenuta, e comunque fino alla conclusione della sua carriera universitaria nell'ambito dell'Università Kore di Enna, ovvero, nel caso di intervenuta transizione di genere, fino alla relativa rettificazione anagrafica da parte dell'autorità giudiziaria competente ed alla formale presa in carico del relativo provvedimento da parte dell'Università a seguito di notifica ufficiale ad essa pervenuta.
- 2. Alla cessazione di validità, per qualsiasi ragione, dell'Identità alias, l'Ateneo ripristina l'identità anagrafica originaria ovvero, nel caso di sentenza di rettificazione anagrafica, provvede d'ufficio a sostituire definitivamente l'identità originaria con la nuova identità secondo il disposto dall'autorità giudiziaria.
- 3. Ai fini degli atti amministrativi dell'Università aventi valore legale, l'identità alias rimane per l'intero sviluppo degli studi inscindibilmente collegata alla carriera riferita all'identità anagrafica della persona che l'ha richiesta, che rimane la sola ad avere valore formale negli atti ufficiali.
- 4. L'UKE non rilascia alcuna attestazione o certificazione con Identità alias per uso esterno.
- 5. A seguito dell'eventuale emissione di una sentenza di rettificazione anagrafica da parte dell'autorità giudiziaria competente, la persona interessata ha diritto al rilascio di una certificazione rettificata e corrispondente alla nuova identità anagrafica.

Art. 5 Obblighi della persona con Identità alias

- 1. Chi ha richiesto e ottenuto dall'Ateneo un'Identità alias si impegna:
 - a) a rispettare il presente Regolamento e l'Accordo Confidenziale;
 - b) ad informare tempestivamente l'Università dell'emissione di un'eventuale sentenza di rettificazione anagrafica;
 - c) ad informare l'UKE in merito a qualsiasi situazione o accadimento che possano avere ricadute sui contenuti e sulla validità dell'Accordo Confidenziale;
 - d) a non utilizzare l'Identità alias al di fuori del suo status interno all'Università Kore di Enna.
- 5. Relativamente a stati e qualità personali concernenti la carriera universitaria, la persona che ha richiesto e ottenuto dall'Ateneo un'Identità alias può rilasciare all'esterno dell'Ateneo dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, esclusivamente con riferimento alla propria identità legalmente riconosciuta, pena la possibilità di incorrere nei reati di falsa dichiarazione.

Articolo 6 Disposizioni finali

1. In tutti i passaggi della procedura di attivazione e gestione della identità alias l'UKE garantisce la dovuta riservatezza, facendo riferimento all'applicazione della normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali, nonché alle previsioni contenute nei propri atti regolamentari.

- 2. L'UKE tratta i dati indicati nell'Accordo Confidenziale in conformità alla normativa vigente in materia di riservatezza e di trattamento dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196/2003 e al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
- 3. Qualora risulti accertata la violazione del Regolamento da parte della persona che ha richiesto ed ottenuto l'Identità alias, la stessa procedura può essere revocata immediatamente dal Rettore. In tale ipotesi, dovrà essere restituita alla Direzione Generale dell'Ateneo, anche per il tramite della Figura di riferimento di cui all'articolo 3, la documentazione indicata all'articolo 1, comma 4, lettere a), b), c), che sarà in ogni caso annullata o disattivata, fatte salve le ulteriori sanzioni che il competente organo di disciplina intenderà applicare.